

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ E DEL MARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “PNRR”) ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l’inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTA altresì la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 4 maggio 2024 che modifica ulteriormente la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

VISTO l'allegato riveduto alla predetta decisione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, recante traguardi/obiettivi, indicatori e calendari in relazione a misure e investimenti del medesimo PNRR e, in particolare, l'Investimento 1.1 *Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti*, afferente alla Componente 2 *Intermodalità e logistica integrata* della Missione 3 *Infrastrutture per una mobilità sostenibile*, finalizzato a “ridurre le emissioni di CO2 e migliorare la qualità dell'aria nelle città portuali attraverso interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla promozione dell'uso dell'energia rinnovabile nei porti. L'obiettivo è contribuire alla riduzione delle emissioni annue totali di CO2 nell'area portuale interessata. I progetti devono essere selezionati tra quelli che le singole autorità di sistema portuale hanno indicato nei documenti di pianificazione energetica ambientale del sistema portuale (DEASP). Ci si attende inoltre che il programma "Porti verdi" consenta di ridurre in modo significativo altri inquinanti da combustione, che sono la causa principale del deterioramento della qualità dell'aria nelle città portuali. Questo investimento comprende l'acquisto di veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero o la trasformazione di veicoli e imbarcazioni di servizio a combustibile fossile in veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero”;

CONSIDERATO che il predetto allegato riveduto associa alla misura M3C2 Investimento 1.1 *Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti* i seguenti milestone (traguardi) e target (obiettivi):

- milestone M3C2-8, in scadenza al T4 2022: “*Aggiudicazione di opere ad almeno sette autorità di sistema portuale. La procedura di selezione per l'aggiudicazione di opere deve prevedere quanto segue: a) criteri di ammissibilità che*

assicurino la conformità delle opere agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) l'impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 79 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso";

- target M3C2-9, in scadenza al T2 2026: *“Completamento di almeno 75 progetti per le autorità portuali. Almeno il 79 % dell'investimento totale sostenuto dall'RRF deve essere destinato ad attività a sostegno dell'obiettivo climatico secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241”;*

VISTO l'accordo denominato *Operational Arrangements* (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTA la comunicazione della Commissione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE che fissa i criteri di vaglio tecnico per le attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e non arrecano un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) n.2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2485, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.

1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, come da ultimo modificato con decreto ministeriale 3 maggio 2024, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*”, il quale assegna al MASE, per l'attuazione dell'Investimento 1.1 *Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti*, l'importo di Euro 270 000 000, 00 (duecentosettantamiliardi/00);

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui al punto 7 dell'articolo 1 del richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. ai sensi delle quali «*le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea*»;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*”, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l'articolo 10, comma 3, del citato decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le “*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*”;

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene “*Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)*”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, recante *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante *“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 9 novembre 2022, n. 37, recante *“Procedura “semplificata” di cui all'articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10, recante *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante *“Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PLAF-IT”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante *“Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante *“Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante *“Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante *“Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 12 marzo 2024, n. 10, recante *“Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, recante *“Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 maggio 2024, n. 21, recante *“Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 maggio 2024, n. 27, recante *“Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 luglio 2024, n. 33, recante *“Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza,*

VISTA il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;

VISTE in particolare le *“Linee guida per i Soggetti Attuatori”* nella versione 2.0 del 7 giugno 2024 e s.m.i. adottate dal MASE e allegate al predetto documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, recante *“PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”*;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, recante *“PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure”*;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, recante *“PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”*;

VISTA la *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”* - Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici?”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011, recante *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, come da ultimo modificato ad opera del Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 (nel seguito anche regolamento GBER);

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *«de minimis»* (nel seguito anche regolamento *de minimis*);

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228, e successive modiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

- a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che “*le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 18 gennaio 2024 al n. 68, recante “*Atto d'indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055, recante “*Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2024*”;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il D.P.C.M. del 31 maggio 2024, con il quale il Dott. Francesco Tomas ha ricevuto l'incarico di Direttore della Direzione Generale tutela della biodiversità e del mare (di seguito DGTBM), registrato dalla Corte dei Conti al n. 2441 del 28 giugno 2024;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas inquinanti, come il PM 10 e il biossido di azoto, e di gas climalteranti, come il biossido di carbonio (CO2) per il quale lo *European Green Deal* fissa l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 in misura pari al 55% delle emissioni del 1990;

VISTO l'articolo 4 bis della legge 28.1.1994, n. 84, “*Riordino della legislazione in materia portuale*”, secondo cui “*la pianificazione del sistema portuale deve essere rispettosa dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale*” ed a tale scopo “*... le Autorità di sistema portuale promuovono la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di CO2*”, definendo, altresì, “*indirizzi strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza energetica e di promuovere l'uso delle*

energie rinnovabili in ambito portuale”;

VISTE le Linee Guida per la redazione dei Documenti di Pianificazione Energetico Ambientale dei Sistemi Portuali (DEASP), approvate il 18 dicembre 2018 dal MITE di concerto con il MIMS;

CONSIDERATO che l'obiettivo di sostenibilità energetica ed ambientale dei porti è del tutto coerente con la Missione 3 del PNRR *“Infrastrutture per una mobilità sostenibile”*, ed in particolare con la Componente 2 *“Intermodalità e logistica integrata”*;

VISTO l'Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la formulazione di proposte progettuali nell'ambito della misura M3C2 Investimento 1.1 *Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti* sottoscritto dal Direttore generale della ex Direzione per il mare e le coste, pubblicato sul sito del MASE nella sezione Bandi e Avvisi, in data 25 agosto 2021 (di seguito *“Avviso pubblico del 25 agosto 2021”*);

CONSIDERATO che l'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021*, nei limiti di cui all'art 2.2, dei complessivi 270 milioni di euro a valere sulla dotazione della misura M3C2 I 1.1 del Piano, ha riservato 45 milioni di euro alle Autorità di Sistema Portuale (nel seguito anche AdSP) per il finanziamento di proposte di intervento da parte di privati concessionari/terminalisti che operano all'interno delle aree portuali, relativamente alla tipologia di intervento *Mezzi di trasporto elettrici* di cui alla Tabella 1 dell'articolo 1.1 del medesimo Avviso in coerenza con la condizionalità derivante dalla descrizione dell'Investimento 1.1 di cui all'Annex al CID modificato per cui la misura prevede, tra gli altri obiettivi, *“l'acquisto di veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero o la trasformazione di veicoli e imbarcazioni di servizio a combustibile fossile in veicoli e imbarcazioni di servizio a emissioni zero”*;

VISTO l'articolo 2.2 dell'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021* ai sensi del quale *“le AdSP, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di programma, potranno concedere contributi fino al 40% dei costi preventivati nelle proposte dei privati concessionari/terminalisti selezionati mediante procedura pubblica”* e l'assegnazione del contributo massimo del 40% sarà effettuata in base al principio dell'offerta al ribasso sull'incentivo, partendo dalle proposte con la maggiore offerta di riduzione percentuale, via via crescendo fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

TENUTO CONTO dei criteri di selezione delle proposte di intervento dei concessionari/terminalisti e dei requisiti minimi delle diverse tipologie progettuali di cui all'allegato 4 al predetto *Avviso pubblico del 25 agosto 2021*;

VISTI gli accordi di finanziamento conclusi tra le AdSP e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi a valere sull'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021*, ivi inclusi gli interventi di cui all'articolo 2.2 dell'Avviso da individuare ad esito di procedure ad evidenza pubblica di competenza delle AdSP;

VISTA la PEC del 20/12/2023 e le successive modifiche ed integrazioni con cui il MASE ha condiviso con le AdSP un modello di bando-tipo con il quale si è definito, in coerenza con le pertinenti prescrizioni dell'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021* ed alla luce delle disposizioni del *Regolamento de minimis*, lo standard dei criteri e delle modalità a supporto delle AdSP per la predisposizione delle procedure ad evidenza pubblica finalizzate alla selezione di proposte di intervento da parte dei concessionari/terminalisti che operano nelle aree portuali consistenti in acquisto di mezzi di servizio alimentati con elettricità o idrogeno, ovvero elettrificazione dei mezzi esistenti; detto modello è stato inviato a scopo collaborativo, ferma restando l'autonomia delle AdSP nell'applicare inquadramenti diversi in materia di aiuti di Stato, fatto salvo il rispetto di quanto disposto nell'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021*;

TENUTO CONTO delle comunicazioni e delle recenti consultazioni con le AdSP che hanno evidenziato alcune criticità nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri di ammissibilità e di valutazione delle proposte dei concessionari/terminalisti, nonché di attribuzione dei punteggi di cui all'Allegato 4 all'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021*;

CONSIDERATO che l'AdSP MACS con e-mail del 26 luglio 2024 ha comunicato che la gara per la selezione di proposte di intervento da parte dei concessionari/terminalisti che operano nelle aree portuali indetta il 25/06/2024 è andata deserta;

CONSIDERATO che non risulta allo scrivente Ministero che le AdSP abbiano già concesso contributi a favore dei terminalisti a valere sulle risorse dell'Investimento PNRR in oggetto;

CONSIDERATA la necessità di modificare l'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021* e i criteri di cui all'allegato 4, compatibilmente con la normativa in materia di aiuti di Stato, al fine di consentire il pieno raggiungimento delle finalità del programma e per il conseguimento del target finale connesso al predetto Investimento;

VISTA la nota prot. n. 183386 del 09.10.2024 della DG GEFIM con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR;

VISTA la nota prot. n. 185071 del 11.10.2024 del DIAG con la quale è stato rilasciato nulla osta allo schema di decreto di modifica dell'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021* e dei criteri di cui all'allegato 4 allo stesso, in coerenza con quanto disposto dall'art. 2 del decreto dipartimentale n. 50 del 25 giugno 2024 inerente alla direttiva di II livello del DiAG per l'anno 2024 (di attuazione dell'art.2, comma 7, del D.P.C.M. n. 128 del 2021).

tutto ciò premesso, visto, considerato, rilevato e atteso

DECRETA

Articolo unico

1. Per le motivazioni rappresentate in premessa all'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021* sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto 4 della tabella 1, recante le tipologie di intervento ammissibili, le parole «*solo per AdSP*» sono soppresse;

b) l'articolo 2.2 è sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne la tipologia d'intervento n. 4 Mezzi di trasporto elettrici saranno riservati 17 milioni per interventi diretti delle AdSP. Per la restante somma le AdSP potranno ricevere proposte di intervento da parte di privati concessionari e/o terminalisti che operano all'interno delle aree portuali, aventi come obiettivo la riduzione delle emissioni di CO2 e degli altri inquinanti causate dai motori endotermici dei mezzi di loro proprietà, limitatamente alle operazioni svolte nelle aree portuali. Non possono essere presentate proposte di intervento che coinvolgono lavorazioni industriali svolte in stabilimenti all'interno dell'area portuale. A tale scopo viene riservata ad ogni AdSP una quota dell'importo previsto per gli interventi della tipologia 4, definita secondo quanto riportato in tabella dell'allegato 3b, che tiene conto di un coefficiente correttivo calcolato sulla base delle quantità di merci e TEU movimentati in ciascuna AdSP nel 2019 (fonte: Dati Statistici Assoporti). Le AdSP, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo di finanziamento, ed in seguito a procedura di evidenza pubblica, potranno concedere contributi in ottemperanza alla normativa in materia di aiuti di Stato. Detti contributi potranno arrivare nel caso di aiuti de minimis, fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili; in caso di ricorso al Regolamento GBER i contributi saranno concessi secondo le intensità e le condizioni previste dai pertinenti articoli applicabili. Le tipologie di intervento ammissibili sono elencate nell'allegato 4, che comprende i requisiti tecnici minimi e i criteri e le modalità di selezione che le AdSP dovranno rispettare per il finanziamento degli interventi»;

c) di dare atto che all'interno dell'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021* i riferimenti alla «Direzione competente del MITE» devono intendersi effettuati alla nuova «Direzione competente del MASE», che ha sostituito la prima, mentre l'indirizzo di posta elettronica certificata «mac@pec.minambiente.it» è sostituito dall'indirizzo «TBM@pec.mase.gov.it»;

d) all'articolo 4 le parole «entro il 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle parole «entro il 31 marzo 2026»;

e) nel testo dell'*Avviso pubblico del 25 agosto 2021* e relativi allegati le parole «*accordo di programma*» ovvero «*accordi di programma*» sono sostituite dalle parole «*accordo di finanziamento*» ovvero «*accordi di finanziamento*»;

2. Per le motivazioni esposte in premessa l'allegato al presente decreto sostituisce l'allegato 4 dell'Avviso pubblico di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto modificativo dell'Avviso pubblico di cui al comma 1, rimane approvata e quindi valida ed efficace ogni altra disposizione del medesimo Avviso e dei relativi allegati;
4. Il presente decreto viene notificato a mezzo PEC alle Autorità di Sistema Portuale e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (www.mase.gov.it).

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di Controllo per i seguiti di competenza.

Francesco Tomas

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO
DELLA COMPONENTE INTERMODALITÀ E LOGISTICA INTEGRATA**

M3C2 Investimento 1.1: "Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti"

**"CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO DEI
CONCESSIONARI/TERMINALISTI E RELATIVI REQUISITI MINIMI DELLE DIVERSE TIPOLOGIE"
(ART. 12 LEGGE 241/1990).**

Nel presente allegato vengono dettagliate le differenti tipologie di mezzi/attrezzature, i relativi requisiti tecnici minimi e le modalità di selezione che le AdSP dovranno rispettare per il finanziamento degli interventi. Per tutti i mezzi e le attrezzature finanziati, fatta eccezione per le navette di cui al punto d) del presente allegato, dovrà esserne assicurato l'uso per lo svolgimento di operazioni/servizi esclusivamente nelle aree portuali.

Requisiti tecnici minimi delle proposte di intervento

a) Acquisto di gru mobili, carri ponte, tramogge e altri mezzi per la movimentazione delle merci, nuovi ad alimentazione elettrica/idrogeno in sostituzione dei mezzi a motore endotermico o elettrificazione degli stessi.

Al fine di ridurre notevolmente i consumi di combustibili fossili sulle banchine e negli spazi di movimentazione delle merci, sono previsti interventi di sostituzione di gru mobili, carri ponte, tramogge e altri mezzi per la movimentazione delle merci, attualmente funzionanti a motore endotermico. Tali mezzi dovranno essere a trazione ed azionamento esclusivamente elettrico o ad idrogeno e dovranno essere dotati di dispositivi per il recupero di parte dell'energia sviluppata durante la movimentazione del carico e/o del mezzo stesso. Sono incluse le necessarie attrezzature elettriche (sottostazioni, interruttori alta/bassa tensione, trasformatori, avvolgicavi, etc..) che consentano l'uso effettivo dei mezzi stessi.

Non possono essere incluse eventuali attrezzature di produzione dell'idrogeno.

È ammissibile a finanziamento anche la trasformazione dei mezzi esistenti alimentati da combustibile fossile in mezzi alimentati da elettricità o idrogeno, tramite appositi kit di trasformazione, anche se il motore endotermico dovesse essere conservato solamente per gli spostamenti orizzontali del mezzo stesso, a condizione che il sistema di sollevamento elettrico consenta il recupero di parte dell'energia durante la movimentazione del carico. Non è ammissibile il finanziamento di nuovi mezzi operativi che non siano alimentati solo da elettricità o idrogeno.

Non è ammissibile il finanziamento di mezzi di movimentazione merci con portata sulle ruote inferiore a 6 tonnellate.

b) Acquisto di macchine mobili per la movimentazione di containers ISO pieni e vuoti elettrici in sostituzione di macchine a motore endotermico.

Le Macchine Mobili che rientrano in questa categoria sono:

- gru mobili gommate con braccio telescopico (Reach Stacker) per la movimentazione, ovvero il carico, lo scarico e l'accatastamento, di containers ISO pieni e vuoti mediante attrezzo denominato "spreader";
- sollevatori mobili gommati (Carrelli Elevatori) con montante verticale per la movimentazione, ovvero il carico, lo scarico e l'accatastamento, di containers ISO pieni e vuoti mediante attrezzo denominato "spreader";
- gru mobili gommate a cavaliere (Straddle Carriers) per la movimentazione, il carico, lo scarico e l'accatastamento di containers ISO pieni e vuoti mediante attrezzo denominato "spreader";

Le sopra indicate Macchine dovranno essere equipaggiate con dispositivi per il recupero di parte dell'energia sviluppata durante le fasi di movimentazione del carico.

La capacità di sollevamento netta, ovvero sotto l'attrezzo denominato spreader, delle Macchine Mobili dovrà essere:

- per containers pieni, non inferiore a 30,480 kg, ovvero al peso massimo di un contenitore ISO, pieno;
- per containers vuoti non inferiore a 6,000 kg, ovvero al peso massimo di un contenitore ISO, vuoto.

Non è ammissibile il finanziamento di mezzi di movimentazione merci con portata sulle ruote inferiore a 6 tonnellate.

c) Acquisto di locomotori, locotrattori alimentati ad elettricità o idrogeno per la movimentazione di carri ferroviari all'interno dell'area portuale.

È ammissibile la sostituzione di locomotori/locotrattori a motore endotermico con locomotori/locotrattori alimentati ad elettricità/idrogeno, dotati di propria autonomia (accumulo, batterie, serbatoio di idrogeno) e che non necessitano di collegamento con pantografo alla linea elettrica aerea.

d) Sostituzione dei mezzi a motore endotermico per la raccolta dei rifiuti o navette per il trasporto collettivo di persone all'interno dell'area portuale con analoghi mezzi alimentati ad elettricità/idrogeno.

È ammissibile la sostituzione di mezzi a motore endotermico con mezzi alimentati ad elettricità/idrogeno: nello specifico sono ammessi mezzi terrestri per la raccolta dei rifiuti, navette per il trasporto collettivo di persone all'interno dell'area portuale o verso stazioni di altri mezzi di trasporto collettivo esistenti nella stessa città portuale; natanti per la raccolta dei rifiuti nell'area portuale; natanti per il trasporto di persone e/o di merci sempre all'interno dell'area portuale.

È ammesso anche l'acquisto di autovetture di servizio, a condizione che la concessione/contratto di servizio abbia una durata non inferiore a 5 anni dalla data di pubblicazione del bando.

I suddetti mezzi elettrici/ad idrogeno dovranno essere dotati di propria autonomia (batterie di accumulo/serbatoio di idrogeno).

Criteri e modalità di erogazione del contributo:

1. Non è ammissibile il finanziamento di mezzi per la movimentazione delle merci che operino all'interno di processi industriali localizzati all'interno delle aree portuali.
2. Possono presentare alle AdSP proposte di intervento di cui alle lettere a), b), c) e d) i privati titolari di una concessione o altro titolo equivalente, rilasciati dalle Autorità di sistema portuale, che operino all'interno del porto, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 84 del 1994 e dall'art. 36 del R.D. n. 327 del 1942 e ss. mm. e ii.
3. Le proposte d'intervento dei concessionari/terminalisti/operatori di cui al punto 2 devono essere incluse nei casi sopraindicati, garantendo, la rottamazione del mezzo/attrezzatura a motore endotermico della stessa tipologia che viene sostituito da quello elettrico/idrogeno.
Detta sostituzione si potrà considerare avvenuta anche con rottamazione di mezzo endotermico dello stesso tipo avvenuta in data successiva al 25.08.2021, data di avvio del programma, debitamente documentata.
4. I criteri di valutazione saranno i seguenti:
 - a. Richiesta da parte del proponente di una percentuale inferiore rispetto al massimo ottenibile in ottemperanza della disciplina vigente relativa agli aiuti di Stato;
 - b. durata della concessione o altro titolo equivalente.

Le AdSP inseriranno le proposte di intervento dei privati concessionari/terminalisti/operatori di cui al punto 2 in una graduatoria assegnando loro un punteggio calcolato con le seguenti modalità:

- ogni mezzo punto percentuale di riduzione dell'incentivo rispetto al massimo concedibile: 5 punti;
- ogni anno intero di durata residua della concessione superiore ai 10 anni rispetto alla data di pubblicazione del bando rivolto ai concessionari/terminalisti: 1 punto;
- ogni anno intero di durata residua della concessione inferiore ai 10 anni rispetto alla data di pubblicazione del bando rivolto ai concessionari/terminalisti: meno 1 punto.

In caso di parità di punteggio, ha la priorità la proposta di intervento dal costo minore.